

6.9.2018

A8-0245/187

Emendamento 187

Isabella Adinolfi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 2 - punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) "pubblicazione di carattere giornalistico": la fissazione di un insieme di opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere anche altre opere o altro materiale e che costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, avente lo scopo di fornire informazioni su notizie o altri argomenti e pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi.

soppresso

Or. en

6.9.2018

A8-0245/188

Emendamento 188

Isabella Adinolfi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Prestito pubblico di opere letterarie

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 1 della direttiva 2006/115/CE per consentire alle biblioteche pubbliche il prestito al pubblico di opere letterarie in qualsiasi formato, anche a distanza, ove tali opere letterarie siano state integrate nelle loro raccolte o alle quali le biblioteche abbiano un accesso autorizzato. Ciò lascia impregiudicato il disposto dell'articolo 6 della direttiva 2006/115/CE.

2. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è nulla.

3. Gli Stati membri, in consultazione con gli autori, gli editori e le biblioteche pubbliche, assicurano che queste ultime possano acquisire e concedere in prestito a condizioni ragionevoli, in qualsiasi formato, anche a distanza, tutte le opere letterarie che siano già state lecitamente messe a disposizione del pubblico e integrate nelle loro raccolte o alle quali abbiano un accesso autorizzato.

4. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle misure

AM\1162313IT.docx

PE624.050v01-00

adottate in conformità del paragrafo 3. La Commissione agevola lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e le rende accessibili al pubblico in modo semplice ed efficace.

Or. en

6.9.2018

A8-0245/189

Emendamento 189

Isabella Adinolfi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 ter

Utilizzo di estratti di opere preesistenti e di altro materiale in contenuti caricati o messi a disposizione dagli utenti

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11 della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di estratti di opere preesistenti e di altro materiale nei contenuti caricati dagli utenti al di fuori della loro attività professionale, per esempio con finalità di critica, rassegna, illustrazione, caricatura, parodia o pastiche, a condizione che gli estratti:

a) si riferiscano a opere o altro materiale messi legalmente a disposizione del pubblico,

b) siano accompagnati dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile, e

c) siano utilizzati conformemente ai buoni usi e in modo da non andare oltre lo scopo specifico per il quale sono

AM\1162313IT.docx

PE624.050v01-00

utilizzati.

2. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al presente articolo è inapplicabile.

3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online non possono invocare a proprio vantaggio l'eccezione prevista al paragrafo 1 al fine di limitare la propria responsabilità o la portata dei propri obblighi derivanti dagli accordi conclusi con i titolari dei diritti in applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva.

Or. en

6.9.2018

A8-0245/190

Emendamento 190

Isabella Adinolfi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Pubblico dominio

1. Gli Stati membri provvedono affinché, quando un'opera o altro materiale diventano di pubblico dominio, le riproduzioni fedeli, complete o parziali, di tale opera o materiale, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, che non costituiscono una nuova opera o materiale nuovo siano anch'esse non soggette al diritto d'autore o a diritti connessi.

2. Gli Stati membri incoraggiano la disponibilità di licenze idonee equivalenti al pubblico dominio per consentire ad autori, artisti (interpreti o esecutori) e produttori di destinare le loro opere, in tutto o in parte, al pubblico dominio.

3. Gli Stati membri mantengono una banca dati con l'elenco delle opere o di altro materiale di pubblico dominio. La banca dati è aggiornata periodicamente ed è resa accessibile al pubblico in modo semplice ed efficace.

Or. en

AM\1162313IT.docx

PE624.050v01-00

6.9.2018

A8-0245/191

Emendamento 191

Isabella Adinolfi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

soppresso

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale

- 1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.*
- 2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.*
- 3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.*
- 4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l'uscita della pubblicazione*

AM\1162313IT.docx

PE624.050v01-00

*di carattere giornalistico. Tale termine è
calcolato a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo alla data di
pubblicazione.*

Or. en

6.9.2018

A8-0245/192

Emendamento 192

Isabella Adinolfi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

soppresso

Richieste di equo compenso

Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.

Or. en

6.9.2018

A8-0245/193

Emendamento 193

Isabella Adinolfi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13

soppresso

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

AM\1162313IT.docx

PE624.050v01-00

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

Or. en